

Allegato "A" al n. 16173 di raccolta

STATUTO

Art.1

Denominazione ed Identità

1. L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord - province di Rieti e Viterbo", di seguito denominata "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nei propri territori provinciali.

3. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" si impegna altresì ad accettare:

le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;

le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19,

20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

le norme previste all'art.18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio- Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

4. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

Art2

Ambiti di Rappresentanza

1. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" costituisce - con particolare riferimento - ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nelle Province di Rieti e Viterbo,

che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto

Art.3

Sede e durata

"Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" ha sede in Rieti ed ha durata illimitata.

Art.4

Principi e valori ispiratori

"Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;

e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio- Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art.5

Scopi e Funzioni

"Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord":

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello interprovinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo interprovinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza all'impresе ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazio-

ni economiche, sociali e culturali, a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

g) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello interprovinciale, delle proprie articolazioni organizzative;

h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato interprovinciale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;

i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza

e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

j) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Unione Regionale Lazio;

k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

l) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in Enti, Organi o Commissioni nei quali la rappresentanza delle Categorie e delle Imprese associate sia richiesta o ammessa;

m) promuove la costituzione di Collegi Arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori;

n) promuove la costituzione di Organismi di mediazione per la gestione dei procedimenti finalizzati alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale;

o) "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio Imprese per l'Italia".

Art.6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" in qualità di Soci effettivi le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede o unità locali nelle Province di Rieti e Viterbo, che, tra l'altro, svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.

2. Possono associarsi a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" in qualità di Socio Aggregato:

gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, gli imprenditori e lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia nonché altre organizzazioni che perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", nonché gruppi di aziende organizzate, secondo modalità e condizioni deliberate dalla Giunta purché residenti o domiciliati nel territorio delle province di Rieti e Viterbo.

3. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Associazioni Territoriali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni/Federazioni di Categoria provinciali eventualmente costituiti da "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", o ad essa aderenti. Le suddette strutture i cui ambiti

di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio - tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord".

4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", nonché della Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

5. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Statuto/Regolamento approvato dal Consiglio. Tali Comprensori Intercomunali rappresentano l'unità organizzativa

e politica di riferimento del territorio di competenza.

6. Ciascun socio che entra a far parte di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

7. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, o che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

8. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo interprovinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

9. Come per gli altri livelli del sistema confederale, "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della

massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", e ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art.7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", in qualità di soci effettivi o aggregati, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rap-

presentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, sulla quale delibera il Consiglio entro 30 giorni della ricezione della domanda stessa.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per il successivo con inizio dal 1° gennaio di ogni anno.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a/r o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord".

6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi

nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord".

9. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

10. Solo se in regola con i contributi Sociali, è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui all'art. 19, ovvero rappresentare "Confcommercio -impreses per l'Italia Lazio Nord" in Enti o Commissioni.

11. Il Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.

Art. 8

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di "Confcommercio Imprese per l'Italia

- Lazio Nord" si perde:

a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa effica-

ce decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

Art. 9

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma I impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

Art. 10

Enti ed Organismi collegati

1. Sono enti ed organismi collegati, diversi dalle società, a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a par-

tecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

5. L'Enasco - Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Lazio Nord" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio interprovinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 11

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello

Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'impresitoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi interprovinciali.

Art. 12

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 16 della Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'impresitoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge princi-

palmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi interprovinciali.

Art. 13

"Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazione Pluriterri-
toriale

1. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali confinanti o parti di esse presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalle proprie province e dalle altre province interessate o parte di esse.

2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali nel medesimo territorio.

3. Nel caso di istituzione di nuove province sul proprio territorio, "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" manterrà di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi - anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all'art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto confederale - quale "Confcommercio-imprese per l'Italia" -Associazione Provinciale di ambito interprovinciale, ovvero quale "Confcommercio- Imprese per l'Italia" - Associazione Provinciale avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province, entrambe comunque equiparate alle "Confcommercio-imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali.

4. L'adesione al sistema confederale di nuove "Confcommercio- Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali, aventi ambito territoriale di rappresentanza coincidente con i confini amministrativi delle province di nuova istituzione, e corrispondente in parte a quello di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale confederale - sulla scorta di adeguata istruttoria riferita, in particolare, ai principi di cui all'art. 8 comma 7 e ai requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto confederale - solo nel caso di preliminare parere positivo in tal senso formulato da "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" e

dalle altre preesistenti ed interessate "Confcommercio- Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali.

5. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" di una "Confcommercio-impresa per l'Italia" - Associazione pluriterritoriale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalle proprie province, è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 14

"Confcommercio-Imprese per l'Italia "- Unione Regionale Lazio

1. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Regione Unione Regionale Lazio, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Regione Unione Regionale Lazio, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.

Art. 15

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" sono:

a) imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo interprovinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori, soci con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord";

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti e nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni

caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio del Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi collegiali e monocratici, di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto.

La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio Nord" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui

al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri.

La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. Il mancato pagamento dei contributi di cui all'art. 6 comporta la decadenza da ogni carica sociale, ove non sia ottemperato entro 30 giorni dalla messa in mora da parte dell'organo amministrativo.

7. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 16

Incompatibilità

1. Presso "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" e le articolazioni del sistema associativo interprovinciale, la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, componente di Consiglio, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per

esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione e siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L'assunzione di mandati ad incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta; l'accettazione della candidatura prevede la sospensione da tutti gli incarichi ricoperti all'interno di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord".

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale o monocratica, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord".

Art. 17

Durata

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Lazio Nord" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 18

Rieleggibilità del Presidente

Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Lazio Nord" il

Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 19

Organi

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Lazio

Nord" sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Collegio dei Revisori del Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 20

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio

Nord" è composta:

- a) dal Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord";
- b) dai Presidenti delle delegazioni territoriali e dei sindacati di categoria.

I suddetti soggetti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque

non in posizione debitoria verso il sistema associativo.

2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 2 per ogni singolo componente.

3. A ciascun componente è attribuito un voto.

4. I Presidenti delle delegazioni territoriali e dei sindacati di categoria possono farsi rappresentare delegando un componente di un Organo deliberante della propria Organizzazione.

5. Possono assistere all'Assemblea i componenti degli Organi previsti dal presente Statuto e il Direttore dell'Associazione.

Art. 21

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord";

b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori del Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore Generale attestante la conformità del rendiconto stesso alle scritture contabili - nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti.

L'approvazione del 30 giugno potrà essere procrastinata non

oltre il 30 settembre con Delibera della Giunta.

c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo inoltrandolo a "Confcommercio-imprese per l'Italia" - e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

d) elegge tra i propri componenti:

- il Presidente;

- il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 23 comma 1 lett. d;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazione pluriterritoriale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord".

4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "Confcommercio imprese per l'Italia - Lazio Nord" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un

soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art.2 del dlgs. 27 gennaio 2010, n.39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 22

Assemblea: modalità di convocazione, validità e svolgimento

1. L'Assemblea di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 40% dei voti. Il presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo avente data certa, da inviarsi almeno otto giorni prima.

5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere in-

viato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario.

10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 7) per le

votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea di almeno il 50% più uno. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti.

12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 60% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

13. Per lo scioglimento di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è necessario il voto favorevole del 75% dei componenti dell'Assemblea.

14. Un numero non inferiore al 60% dei componenti dell'Assemblea, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svol-

gimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 23

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è composto da:

a) il Presidente che lo presiede;

b) i Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna;

c) il Presidente di 50&PIU';

d) n. 30 eletti dall'Assemblea;

e) eventuali ulteriori 6 membri cooptati direttamente dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente, da scegliersi tra persone di notoria competenza e rilevante esperienza anche in ambito associativo nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese.

2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere b), c) e d) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio decade e l'As-

semblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 24

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", su proposta del Presidente, può cooptare fino a 6 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, soci o amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

3. Il Consiglio, inoltre:

a) nomina tra i propri componenti, Il Vice Presidente Vicario, due Vice Presidenti, l'Amministratore e i dieci (10) componenti la Giunta;

b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;

c) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria,

nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;

d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord";

e) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;

f) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento delle delegazioni territoriali e dei sindacati di categoria, approvandone il Regolamento per il loro funzionamento o le modalità di scioglimento/decadenza;

g) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

h) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Lazio Nord" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;

i) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizza-

zione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

l) può fare esplicita richiesta di Intervento alla Confederazione qualora "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale Lazio risultasse non possibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;

j) delibera sull'eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;

k) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazione Interprovinciale di interesse, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del presente Statuto;

m) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente

Statuto;

n) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;

o) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;

p) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;

q) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dalla Giunta Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

r) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 25

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convo-

cazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 8 giorni prima della data della riunione.

4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data della riunione.

5. L'avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo raccomandata, o telefax, o posta elettronica deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 26

Presidente

1. Il Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.

2. Il Presidente:

a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord"; ne ha la firma, che può delegare;

b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

d) su proposta del Direttore, approva l'ordinamento degli uffici;

e) propone al Consiglio la nomina del Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

f) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;

g) si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti e dall'Amministratore;

h) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", nominando avvocati e procuratori alle liti;

i) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

j) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio-Imprese

per l'Italia Lazio Nord - province di Rieti e Viterbo ", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;

k) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

l) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

m) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette;

n) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto;

o) propone al Consiglio, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, la nomina del Direttore, nonché la sua revoca;

3. Fuori dal caso previsto all'art. 22, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 27

Giunta

1. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, dall'Amministratore e da 10 membri eletti dal Consiglio.

La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" e lo coadiuva nelle sue funzioni.

2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore o un funzionario della struttura.

3. La Giunta:

a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

b) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;

c) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;

d) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi

in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord";

e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione al primo Consiglio utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 28

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è composto da 3 componenti ef-

fettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 29

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

3. La carica di Probiviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema federale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo

di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord".

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 30

Arbitrato

1. Le controversie tra soci e "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" sono devolute ad un Collegio arbitrale composta da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Rieti. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Rieti.

2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Rieti.

3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 31

Direttore

1. Il Direttore di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è nominato a revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2. Il Direttore:

a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;

b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;

c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;

d) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", assicurando il loro buon funzionamento;

e) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;

f) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

g) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri

deliberati dalla Giunta su proposta dell'amministratore.

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato in nome e per conto del livello stesso.

Art. 32

Consulte Provinciali

1. Il Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" può promuovere la costituzione di Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" conformemente alle indicazioni della Confederazione.

2. Le Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni

di Categoria costituiti a livello provinciale e aderenti a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette Organizzazioni provinciali.

3. Ciascuna Consulta Provinciale costituita predispone un proprio Regolamento che sottopone ad approvazione del Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord".

4. Ciascuna Consulta Provinciale costituita:

- elegge, nel suo seno, il Presidente;
- può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" argomenti inerenti alla politica del proprio ambito settoriale o categoriale;
- esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" sui provvedimenti e le iniziative provinciali per i settori e le categorie rappresentati.

5. Il Presidente pro-tempore di ciascuna Consulta Provinciale costituita può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord".

Art. 33

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" è costituito:

- dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;

- dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;

- dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

- contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, della Statuto confederale;

- le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord";

- ogni bene lasciato in eredità o legato;

- ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;

- ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari e patrimoniali di "Confcommercio Imprese per l'Ita-

lia - Lazio Nord";

- le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. E' fatto divieto a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4. Considerato che la Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Rieti è proprietaria di un immobile cat. A 10 consistenza n. 11 vani sito in Rieti Largo B. Cairoli n. 2 censito al NCU sez. RI foglio 86 part. 877 sub 7, ogni modificazione dello stato di fatto e diritto dell'immobile dovrà essere riservato alla competenza esclusiva dei soci eletti nella Provincia di Rieti.

5. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgano le norme dello Statuto confederale.

Art. 34

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 35

Scioglimento

In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia

- Lazio Nord", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 36

Rinvio

Il presente Statuto entra in vigore nel momento stesso della sua approvazione.

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 37

Norme Transitorie

1. I componenti degli organi elettivi collegiali e monocratici di Confcommercio Imprese per l'Italia - provincia di Rieti in carica alla data di approvazione del presente statuto, resteranno confermati quali componenti degli organi di Confcommercio Lazio Nord fino al 31 dicembre 2020.

2. Almeno un Vice-Presidente sarà espressione del territorio della provincia di Viterbo e sarà delegato alle relazioni sul territorio della provincia di Viterbo. In tal senso, al fine di garantire la massima integrazione tra le due province, nei centoottanta giorni successivi all'approvazione del presente

Statuto, il Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Nord", designerà tra i soci della provincia di Viterbo, risultanti dai ruoli Contrin integrati con le eventuali nuove adesioni, un Vice-Presidente in rappresentanza del territorio della provincia di Viterbo.

3. La Giunta di "Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio Nord", sarà composta dagli attuali componenti della Giunta di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Provincia di Rieti" e dal Vice Presidente designato in rappresentanza del territorio di Viterbo.

4. Agli effetti dell'art. 18 del presente Statuto non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente, alla data di approvazione del presente Statuto.

5. I protocolli di intesa, accordi e simili fra "Confcommercio imprese per l'Italia - provincia di Rieti" e Soci aderenti/e altri Enti/Organizzazioni, anche se stipulati in data antecedente alla data di approvazione del presente Statuto, restano validi ed estensibili anche nel territorio della provincia di Viterbo, sempre che non contengano clausole o norme in contrasto con il presente Statuto.

Firmato: Tosti Leonardo - Antonio Valentini Notaio